



N° 4035 - 17

M

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA - 3 CIVILE

CO + CI

composta dai signori magistrati:

dott. Adelaide AMENDOLA

Presidente

dott. Luigi Alessandro SCARANO

Consigliere

dott. Antonietta SCRIMA

Consigliere

dott. Enzo VINCENTI

Consigliere

dott. Augusto TATANGELO

Consigliere relatore

Oggetto:

REGOLAMENTO DI
COMPETENZA

Ud. 20/12/2016 C.C.

R.G. n. 14286/2016

Rep. _____

Ron 4035

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 14286 del ruolo generale dell'anno 2016, proposto

da

DI COSMO Isa (C.F.: DCS SIA 68T71 G482A)

rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avvocato Isolina Silvana Veri (C.F.: VRE SNS 56C41 H439E)

-ricorrente-

nei confronti di

- SERVIZI IMMOBILIARI MAIELLA S.a.s. di Pastore Luciano e Di Nardo Ugo (P.I.: 01797800685), in persona del legale rappresentante pro tempore

- ALBERICO Gianni, titolare della ditta CREATIONS (P.I. 01701460683)

-intimati-

avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 714/2016, depositata in data 29 aprile 2016;

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. Alberto Cardino, che chiede che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Pescara e che siano assunti i provvedimenti di cui all'art. 49 comma 2 c.p.c.;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2016 dal consigliere relatore Augusto Tatangelo.

Fatto

Isa Di Cosmo ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Pescara per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di vizi e difetti manifestatisi in un immobile da lei detenuto in comodato e

11373
16

oggetto di integrale ristrutturazione (con parziale ricostruzione e sopraelevazione) da parte della società Servizi Immobiliari Maiella S.a.s.. Quest'ultima ha preliminarmente eccepito la sussistenza di una clausola compromissoria nel contratto di appalto, e ha comunque chiamato in giudizio per esserne garantita l'impresa edile Creations di Gianni Alberico, materialmente incaricata dei lavori, in subappalto, nei cui confronti l'attrice ha esteso le proprie domande, ai sensi degli artt. 1669 e 2041 c.c..

Il Tribunale di Pescara ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo la controversia devoluta alla cognizione del collegio arbitrale.

Ricorre per regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c. la Di Cosmo, sulla base di tre motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Risulta assorbente l'eccezione di inapplicabilità della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto all'azione proposta ai sensi dell'art. 1669 c.c., oggetto del secondo motivo (con conseguente assorbimento degli altri motivi).

In base alla giurisprudenza di questa Corte (che il ricorso non offre elementi tali da indurre a rivedere), infatti, la domanda proposta ai sensi dell'art. 1669 c.c., avendo titolo extracontrattuale, resta esclusa dalla previsione della clausola compromissoria eventualmente inserita nel contratto di appalto e riferita a tutte le controversie dallo stesso nascenti (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1674 del 03/02/2012, Rv. 621383: *«la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi "causa petendi" nel contratto medesimo, con esclusione quindi delle controversie che in quel contratto hanno unicamente un presupposto storico, come nella specie, in cui la "causa petendi" ha titolo aquiliano ex art. 1669 c.c., avendo gli attori dedotto gravi difetti dell'immobile da loro acquistato presso il costruttore»*).

Nella specie, le domande proposte nei confronti del subappaltatore sono senz'altro riconducibili alla previsione di cui all'art. 1669 c.c. (non sussistendo rapporto contrattuale diretto con l'attrice), e la stessa sentenza impugnata (a pag. 5, righe 15/19) inquadra nella medesima previsione normativa altresì le domande proposte nei confronti dell'appaltatrice.

D'altronde, in base al testo della clausola compromissoria non è possibile ritenere che essa si applichi anche alle domande risarcitorie estranee al contratto.

In accoglimento del ricorso, va quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Pescara, anche per la liquidazione della spese della presente fase di giudizio.

per questi motivi

La Corte:

- dichiara la competenza del Tribunale di Pescara;
- spese al definitivo.

Così deciso in Roma, in data 20 dicembre 2016.

Il presidente

Adelaide AMENDOLA



IL CANCELLIERE



Deposito in Cancelleria

15 FEB. 2017



IL CANCELLIERE

Giuseppe Di

